

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE,
PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO**

ART. 1 SCOPO DELL'ATTIVITÀ

L'ARCA, fra le sue attività istituzionali, persegue l'obiettivo di favorire la promozione sociale e culturale dei soci, destinando specifiche risorse per incentivare, nei confronti dei più meritevoli, e secondo principi di solidarietà, la formazione scolastica di base, l'accesso all'istruzione universitaria, la frequenza a livelli di alta specializzazione post-universitaria.

ART. 2 BENEFICIARI

Sono ammessi a beneficiare del concorso spese scolastiche, dei premi scolastici e delle borse di studio i figli a carico e quelli non a carico (purchè conviventi) dei Soci ordinari, gli equiparati ai figli ai sensi di legge, gli orfani dei Soci ordinari deceduti per causa di servizio, i figli dei Soci ordinari cessati dal servizio per infortunio sul lavoro o malattia professionale, riconosciuti totalmente inabili a proficuo lavoro da parte del Fondo di Previdenza Elettrici, dell'INPDAP o dell'INAIL.

ART. 3 CONCORSO SPESE SCOLASTICHE E BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE MEDIE DI SECONDO GRADO

3.1 Concorso spese scolastiche

A favore degli studenti, che si iscrivano per la prima volta e per un solo corso di studi ad ognuna delle prime quattro classi di una scuola media di secondo grado, pubblica o legalmente riconosciuta, o di un istituto di formazione professionale, pubblico o legalmente riconosciuto, di durata non inferiore a tre anni, viene concesso un concorso spese scolastiche.

3.2 Borsa di studio diplomati triennale

A favore degli studenti, che siano iscritti ad una scuola media di secondo grado, statale o legalmente riconosciuta, che abbiano conseguito la licenza o il diploma di istituto di formazione professionale, pubblico o legalmente riconosciuto, con corsi di durata non inferiore ai tre anni, con una votazione finale pari o superiore a 42/60 (o equivalente), viene concessa una borsa di studio diplomati triennale. Dal computo della media sono escluse le votazioni riportate in condotta, religione ed educazione fisica.

La borsa di studio diplomati triennale è cumulabile con il concorso spese scolastiche di cui al comma 3.1., fatta eccezione per il quarto anno.

3.3 Borse di studio

Secondo i criteri previsti dall'art. 6 vengono conferite borse di studio a favore degli studenti che siano stati iscritti per la prima volta all'ultimo anno scolastico e abbiano

conseguito il diploma di maturità presso istituti di scuola media di secondo grado, statali o legalmente riconosciuti, con un risultato finale non inferiore a 54/60 (o equivalente).

3.4 *Esclusioni*

Non hanno titolo agli istituti di cui ai commi 3.1, 3.2 e 3.3 gli studenti che beneficiano di analoghi trattamenti da parte dello Stato o di altri Enti od Organismi.

ART. 4 CONCORSO SPESE E BORSE DI STUDIO PER L'UNIVERSITÀ

4.1 A favore degli studenti iscritti ad università, pubbliche o legalmente riconosciute, in Italia o all'estero, che abbiano superato, nel corso dell'anno accademico, il numero degli esami previsti dal piano di studi della Facoltà o da quello individuale approvato dal Consiglio di Facoltà, viene concesso, per ciascuno degli anni della durata legale del corso di laurea, un concorso per spese universitarie.

In alternativa, è facoltà del beneficiario richiedere il concorso spese universitarie, facendo riferimento ad un biennio, anziché ad un anno, in conformità al piano di studi della Facoltà o da quello individuale approvato dal Consiglio di Facoltà, sempre a condizione che, al termine del biennio, il beneficiario abbia superato gli esami previsti. In questo secondo caso il contributo sarà erogato a chiusura del secondo anno accademico e sarà determinato in misura doppia rispetto a quello annuale.

Il concorso spese è concesso, alle medesime condizioni, anche agli studenti che frequentino corsi di studio a livello universitario, quali ISEF, Accademia delle Belle Arti e Scuole superiori che rilascino diplomi universitari in genere, nonché corsi di studio universitari per il conseguimento di diploma di Laurea breve.

Sono esclusi dal concorso spese gli studenti già laureati o fuori corso.

4.1 *bis*

In alternativa a quanto previsto dal precedente punto 4.1 e dal successivo punto 4.2 del presente regolamento, può essere erogato, per ciascuno dei primi tre anni della durata del corso di laurea, un concorso per spese universitarie in favore degli studenti che conseguano crediti formativi nelle seguenti misure (stabilite rispetto alla media convenzionale annua, fissata in 60 crediti dall'art. 5 del Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509):

- 45 crediti formativi universitari a conclusione del 1° anno;
- 90 crediti formativi universitari a conclusione del 2° anno;
- 135 crediti formativi universitari a conclusione del 3° anno.

Qualora nei confronti dei predetti studenti non trovasse applicazione il nuovo ordinamento didattico universitario di cui al predetto Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, il concorso spese di cui al precedente alinea verrà erogato nell'ipotesi di cui lo studente abbia superato il 75% (senza operare alcun arrotondamento) del numero degli esami previsti dal piano di studi della Facoltà o da quello individuale approvato dal Consiglio di Facoltà, per ciascuno dei primi tre anni della durata del corso di laurea.

4.2 *Borse di studio*

A favore degli studenti iscritti ad università, pubbliche o legalmente riconosciute, in Italia o all'estero, che abbiano superato, nel corso dell'anno accademico, con una media non inferiore a 26/30, il numero degli esami previsti dal piano di studi della Facoltà o da quello individuale approvato dal Consiglio di Facoltà, viene conferito, in base a distinte graduatorie nazionali, un congruo numero di borse di studio, delle quali:

- a) la metà riservate agli studenti iscritti a corsi di laurea ad indirizzo tecnico-scientifico in università statali o legalmente riconosciute;
- b) l'altra metà agli studenti iscritti a corsi di laurea ad indirizzo umanistico in università statali o legalmente riconosciute.

In alternativa, è facoltà del beneficiario richiedere la borsa di studio, facendo riferimento ad un biennio, anziché ad un anno, in conformità al suddetto piano di studi, sempre a condizione che, al termine del biennio, il beneficiario abbia superato gli esami previsti con una media non inferiore a 26/30. In questo caso la borsa di studio potrà essere concessa a chiusura del secondo anno accademico e sarà determinata in misura doppia rispetto a quella annuale.

4.3 *Esclusioni*

Non hanno titolo agli istituti di cui ai commi 4.1, 4.1 bis e 4.2 gli studenti che beneficiano di analoghi trattamenti da parte dello Stato o di altri Enti od Organismi.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui al comma 4.2, gli studenti già laureati iscritti ad altro corso di laurea e gli studenti fuori corso.

ART. 5 BORSE DI STUDIO PER CORSI POST-UNIVERSITARI

A favore degli studenti già laureati, che frequentino e/o abbiano frequentato corsi post-universitari di specializzazione di durata annuale o pluriennale, non superiore, in ogni caso, a cinque anni, istituiti, in Italia o all'estero, da università pubbliche o legalmente riconosciute, e/o da enti pubblici o privati di rilievo nazionale o internazionale con il supporto scientifico di istituti universitari pubblici o legalmente riconosciuti, viene annualmente stabilito un congruo numero di borse di studio, da assegnare in base ai criteri di cui all'Art. 6, delle quali:

- a) la metà riservate agli studenti iscritti ai corsi post-universitari ad indirizzo tecnico-scientifico;
- b) l'altra metà agli studenti iscritti a corsi post-universitari ad indirizzo umanistico-economico.

Qualora il corso post-universitario non preveda valutazioni per ciascun anno, bensì una votazione finale al termine dell'intero corso, la domanda di borsa di studio potrà essere presentata a corso ultimato. In tal caso l'importo della borsa di studio, eventualmente concessa, sarà commisurato alla durata del corso frequentato.

5.1 *Requisiti di partecipazione*

Per partecipare all'assegnazione delle borse di studio sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 30 anni compiuti al 31 dicembre dell'anno di completamento del corso post-universitario;
- b) possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università italiana pubblica o legalmente riconosciuta, o di un titolo di studio, conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alla laurea italiana, con votazione non inferiore a 100/110;
- c) frequenza obbligatoria dei corsi.

5.2 *Esclusioni*

Non hanno titolo all'istituto di cui all'art. 5 gli studenti che beneficiano di analoghi trattamenti da parte dello Stato o di altri Enti od Organismi.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio gli studenti, i quali abbiano già beneficiato, allo stesso titolo e per lo stesso anno di frequenza, di analogo contributo da parte dell'ARCA.

ART. 6 ORGANO COMPETENTE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

L'assegnazione delle borse di studio di cui ai commi 3.3, 4.2 e art. 5 rientra nella competenza della Commissione Amministratrice Nazionale (CAN), la quale provvede annualmente a formare le graduatorie, stabilendo, con motivato giudizio, l'ordine di priorità per i pari merito.

Relativamente alle borse di studio per corsi post-universitari, le graduatorie sono definite valutando, in via gradata, i seguenti titoli:

- a) votazione di laurea;
- b) votazione riportata nei singoli esami di profitto del corso di specializzazione nell'anno considerato;
- c) reddito familiare.

Le graduatorie sono formate in base al criterio di cui al punto a). In caso di parità fra i candidati in numero superiore alle borse di studio da assegnare, sarà utilizzato il criterio di cui al punto b) e, qualora si rendesse necessario, sarà, infine, considerato il criterio indicato al punto c).

L'ARCA si riserva il diritto insindacabile di rendere omogenei i sistemi di punteggio o di valutazione dei diversi certificati di frequenza dei corsi, al fine di applicare il criterio, di cui al punto b).

Le graduatorie sono rese pubbliche a cura della CAN.

ART. 7 MISURA DEGLI INTERVENTI, INFORMATIVA AI SOCI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La misura del concorso spese scolastiche, premi scolastici e borse di studio, nonché il numero di queste ultime, unitamente alle condizioni e modalità di partecipazione, in conformità al presente regolamento, sono stabiliti annualmente dalla CAN, la quale provvede a darne adeguata

informativa ai soci con appositi comunicati che sono emanati e divulgati almeno 90 giorni prima della scadenza di presentazione delle domande.

Le domande, compilate su appositi moduli e corredate della necessaria documentazione, indicata nel comunicato ai soci, devono essere presentate alla struttura ARCA territorialmente competente entro il termine del 31 ottobre.

L'addetto ARCA provvederà a rilasciare al Socio apposita ricevuta.